



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it

e-mail: crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale n° 150 CSAT 05 del 03 novembre 2022

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che per la corrente stagione sportiva 2022/2023 troverà applicazione l'art. 53 C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., devono essere comunicati esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata.

I motivi dei reclami e dei ricorsi devono essere trasmessi a mezzo posta elettronica certificata. Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si ricorda che il recapito al quale fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale é esclusivamente il seguente:

Corte Sportiva di Appello Territoriale

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

Si ricorda che le decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale sono decise in via generale in camera di consiglio non partecipata sebbene vi sia obbligo di comunicare alle parti la data della riunione in cui sarà assunta la decisione.

E' in facoltà delle parti di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta nel reclamo o nelle controdeduzioni (art. 77 co. 4 C.G.S.).

Nel qual caso, trattandosi di atto dovuto, la comunicazione di avviso della data in cui sarà assunta la decisione, vale anche come convocazione della parte richiedente senza necessità di ulteriore specificazione.

Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale

APPELLI

Riunione del giorno 25 ottobre 2022

E' presente il rappresentante AIA AB sig. Giuseppe La Cara

Procedimento 9/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Avv. Felice Luigi Crosta – relatore

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. NUOVA IGEA VIRTUS, Avverso squalifica per tre gare effettive al giocatore Idoyaga Marcello; Campionato di Eccellenza Girone "B" Gara Città di Comiso-Nuova Igea Virtus del 16.10.2022; C.U. n. 123 del 18.10.2022.

Con rituale e tempestivo preannuncio di reclamo, con richiesta di documenti ufficiali, e successivo invio dei motivi nei termini, la A.S.D. Nuova Igea Virtus, in persona del suo Presidente pro-tempore, impugna la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata e chiede di rivedere la sanzione irrogata al calciatore Idoyaga Marcello in quanto la stessa risulterebbe, a suo dire, non proporzionata a quanto effettivamente accaduto, per cui ne chiede una rideterminazione in termini più equi essendosi trattato, in buona sintesi, di un contrasto di gioco.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 del C.G.S. fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 45' + 1 del 2° t. è stato espulso il calciatore sig. Idoyaga Lucas Marcelo perché: *"durante una azione di gioco, a pallone lontano, corre verso l'avversario dandogli una gomitata sullo sterno, tuttavia non provocando alcun dolore all'avversario"*

In ragione di quanto sopra il gravame deve essere rigettato in quanto la sanzione come irrogata dal G.S.T. è congrua e non suscettibile della benché minima riduzione poiché è stata determinata nel minimo edittale previsto dall'art. 38 C.G.S. né ricorre alcuna delle circostanze attenuanti di cui all'art. 13 C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto reclamo e per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00) non versato.

Il relatore

Avv. Felice Luigi Crosta

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 10/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Avv. Felice Luigi Crosta – relatore

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. PRO RAGUSA, Avverso squalifica per tre gare effettive al giocatore Borrrometi Samuele; Campionato di Eccellenza Girone "D" Gara Pro Ragusa-Misterbianco calcio del 15.10.2022; C.U. n. 123 del 18.10.2022.

Con rituale e tempestivo preannuncio di reclamo, con richiesta di documenti ufficiali, e successivo invio dei motivi nei termini, la A.S.D. Pro Ragusa, in persona del suo Presidente pro-tempore, impugna la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata e chiede di rivedere la sanzione irrogata al calciatore Borrrometi Samuele in quanto la stessa risulterebbe, a suo dire, non proporzionata a quanto effettivamente accaduto, per cui ne chiede una rideterminazione in termini più equi.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 del C.G.S. fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello

svolgimento della gara, rileva che al 45'+3 del secondo tempo è stato espulso il giocatore Borrrometi Samuele perché rivolgeva frasi irrispettose ed offensive al direttore di gara.

Le argomentazioni e le giustificazioni addotte dalla reclamante sono prive di pregio e non scalfiscono minimamente quanto riportato nel referto arbitrale che si presenta preciso e dettagliato nel rappresentare quanto accaduto in occasione dell'espulsione del giocatore Borrrometi.

In ragione di quanto sopra il gravame non può trovare accoglimento neanche parziale risultando le sanzioni così come irrogate dal G.S.T. congrue e non suscettibili della benché minima riduzione.

PQM

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il reclamo e, per l'effetto, dispone l'addebito del contributo di accesso alla giustizia sportiva, non versato, pari a € 130,00.

Il relatore
Avv. Felice Luigi Crosta

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 11/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore

Componente Avv. Felice Luigi Crosta

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. AKRAGAS FUTSAL (AG) Avverso decisione del G.S.T. che ha disposto l'assegnazione di gara perduta per 0 – 6.

Campionato C5 Serie C2 Girone "A" Gara: A.S.D. Favignana – A.S.D. Akragas Futsal del 08.10.2022 – C.U. 132 del 21.10.2022.

Con rituale e tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini, dei motivi la A.S.D. Akragas Futsal, in persona del suo Presidente pro tempore, assistito dal proprio difensore di fiducia, giusta procura in atti, impugna la decisione assunta dal G.S.T. che nell'accogliere il reclamo dell'A.S.D. Favignana ha assegnato gara perduta all'odierna reclamante per 0 – 6 per avere, quest'ultima, violato le norme sull'utilizzo dei calciatori giovani, sostenendo, in buona sintesi, che il ricorso doveva essere dichiarato irricevibile per non avere, la ricorrente, allegato la ricevuta attestante il versamento del contributo di accesso alla giustizia sportiva e comunque per non averne chiesto l'addebito in conto; a tal fine allega alcune decisioni emesse da altri organi della giustizia sportiva; nel merito si limita, a sostenere che il ricorso era del tutto generico e privo di conclusioni per cui si sarebbe dovuto rigettare. La Soc. Favignana resiste, giusta pec del 30.10.2022, (inviata per conoscenza alla consorella) depositando copia del preannuncio reclamo (peraltro già in atti) in cui la reclamante chiede che la relativa tassa sia eventualmente addebitata sul conto società.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente dichiara inammissibile la richiesta di avere copia degli atti ufficiali, formulata dalla reclamante, per la prima volta, in uno con i motivi di gravame, in quanto la stessa doveva essere formulata, ai sensi del comma 5 dell'art. 76 C.G.S., con il preannuncio di reclamo.

Nel merito, il gravame è palesemente infondato in quanto sia con il preannuncio di reclamo che con i motivi di ricorso, depositati in atti, l'A.S.D. Favignana ha chiesto che le venisse addebitato sul proprio conto società, se dovuto, il relativo contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Per altro verso il reclamo è inammissibile in quanto risulta del tutto generico non indicando specifici motivi di censura alla decisione del giudice sportivo e ciò senza contare che la ricorrente Favignana nei motivi di ricorso non solo aveva ben specificato che la consorella non aveva adempiuto all'utilizzo del numero minimo di calciatori della categoria "juniores" ma aveva anche chiesto che le venisse assegnata gara vinta per 0 – 6.

Infine, occorre precisare che, indipendente dal ricorso dell'A.S.D. Favignana, il mancato utilizzo da parte dell'A.S.D. Akragas Futsal di due calciatori nati dall' 01.01.1999 e uno nato dall'01.01.2001 così come previsto dal C.U. n. 1 del 01.07.2022 sarebbe stato, comunque, rilevabile d'ufficio.

Infine si osserva come l'A.S.D. Akragas Futsal nulla deduca sul mancato inserimento nella distinta gara di due calciatori nati successivamente allo 01.01.1999 (in distinta risultano inseriti solo un

calciatore nato il 20.09.2000 ed uno il 05.12.2002).

Da quanto sopra risulta evidente la temerarietà del gravame con la conseguenza che l'A.S.D. Akragas Futsal deve essere condannata, ai sensi dell'art. 55 C.G.S., al pagamento delle spese processuali a favore dell'A.S.D. Favignana, che si ritiene equo liquidare nel minimo edittale di € 500,00 omnia comprensivi di oneri accessori.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto reclamo e per l'effetto dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva versato e, conseguentemente, condanna la reclamante alla refusione delle spese processuali a favore dell'A.S.D. Favignana così come liquidate in parte motiva.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 03 novembre 2022

IL SEGRETARIO

Wanda Costantino

IL PRESIDENTE

Dott. Sandro MORGANA